

Legge federale sull'imposizione del tabacco

(Legge sull'imposizione del tabacco, LImT)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1969² sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

Aggiunta, stralcio e sostituzione di espressioni

¹ Nell'articolo 1 capoverso 2 l'espressione «carta da sigarette» è stralciata.

² Negli articoli 1 capoverso 1 e 2, l'espressione «e sulla carta da sigarette» è stralciata.

³ Negli articoli 4 capoverso 3, 5 lettera c, 6 lettera a, 9 capoversi 1 lettera a e 2 nonché 21 capoverso 2, l'espressione «e la carta da sigarette» è stralciata.

⁴ Nell'articolo 14 capoverso 1 lettera c, l'espressione «e carta da sigarette» è stralciata.

⁵ Negli articoli 13 capoverso 3 lettera a, 14 capoverso 1 lettere a e c, 16 capoverso 4 e 39 capoverso 1, l'espressione «e di carta da sigarette» è stralciata.

⁶ Nell'articolo 13 capoverso 1 lettere a e b, l'espressione «o di carta da sigarette» è stralciata.

⁷ Nell'articolo 35 lettera a, l'espressione «o sulla carta da sigarette» è stralciata.

⁸ Negli articoli 35 lettera b e 37, l'espressione «o carta da sigarette» è stralciata.

⁹ Nell'articolo 13 capoverso 2, l'espressione «o fabbrica carta da sigarette» è stralciata.

¹⁰ Nell'articolo 14 capoverso 1 lettera b, l'espressione «e di carta da sigarette, in foglietti o in tubetti,» è stralciata.

¹ FF 2008 423

² RS 641.31

¹¹ Nell'articolo 2, l'espressione «imposta sulla cifra d'affari» è sostituita con «imposta sul valore aggiunto» e nell'articolo 21 capoverso 1, secondo periodo l'espressione «l'imposta sulla cifra d'affari» è sostituita con «l'imposta sul valore aggiunto».

Art. 4 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

Abrogato

Art. 6 lett. b

Sono soggetti all'imposta:

- b. sui tabacchi manufatti importati: il debitore doganale.

Art. 9 cpv. 1 lett. b e c (nuova)

¹ L'imposta è dovuta:

- b. per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l'inizio dell'obbligazione doganale;
- c. per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.

Art. 10 cpv. 1

¹ L'imposta è stabilita:

- a. per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;
- b. per il tabacco trinciato fine, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;
- c. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto;
- d. *abrogata*

Art. 11 cpv. 1 e 2

¹ L'imposta sui tabacchi manufatti si calcola secondo le tariffe che figurano negli allegati I-IV.

² Per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell'adeguamento alle aliquote d'imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:

- a. aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sulle sigarette, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003 della presente legge;

- b. aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d'imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge;
- c. aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge;
- d. aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

Art. 15 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

¹ I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane. ...

³ La distruzione di materiale greggio, tabacchi manufatti e carta da sigarette non ancora imposti è subordinata all'autorizzazione della Direzione generale delle dogane.

Art. 16 cpv. 1, ultimo periodo, e cpv. 3

¹ ... Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all'esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.

³ *Abrogato*

Art. 18 cpv. 1

¹ L'imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all'uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato alla Direzione generale delle dogane.

Art. 19, titolo marginale e cpv. 1

c. Esigibilità

¹ L'imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all'imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell'esigibilità.

L'Amministrazione delle dogane può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.

Art. 20

II^{bis}. Interessi

¹ In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.

² L'Amministrazione delle dogane deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell'interesse di mora.

⁴ Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d'interesse.

Art. 21 cpv. 1, primo periodo

¹ I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all'articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell'articolo 76 LD³. ...

Art. 23 cpv. 1 e 5 (nuovo)

¹ Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.

⁵ Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.

Art. 24, titolo marginale e cpv. 1

VI. Rimborsamento e condono

1. Rimborsamento

¹ L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se:

- a. la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane;
- b. la merce è rimasta presso il fabbricante o l'importatore oppure il fabbricante, l'importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l'hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, alla Direzione generale delle dogane e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;

- c. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore.

Art. 25

2. Condono ¹ L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all'assoggettato se:

- a. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;
- b. sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l'articolo 86 capoverso 1 lettera a LD⁴.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Titolo prima dell'art. 26 (nuovo)

Capo terzo^{bis}: Depositi fiscali autorizzati

Art. 26

I. Fabbricazione, trattamento, gestione ¹ Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d'imposta in un deposito fiscale autorizzato.

² Per gestione si intende in particolare l'immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.

Art. 26a (nuovo)

II. Autorizzazione ¹ Possono essere autorizzati come depositi fiscali:

- a. aziende di fabbricazione;
- b. depositi franchi.

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l'Amministrazione delle dogane rilascia l'autorizzazione.

³ L'autorizzazione è ritirata se:

- a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o
- b. il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.

Art. 26b (nuovo)

III. Vigilanza I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell'Amministrazione delle dogane.

Art. 26c (nuovo)

IV. Garanzie I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l'articolo 21 capoverso 1 per l'imposta e gli altri tributi.

Art. 26d (nuovo)

V. Controlli I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all'articolo 15.

Art. 26e (nuovo)

VI. Trasporto ¹ Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

² Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all'esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

³ La garanzia termina quando:

- a. i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o
- b. quando l'esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.

⁴ Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all'Amministrazione delle dogane ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

Art. 28, titolo marginale, cpv. 2 lett. b e c, nonché cpv. 3 e 4 (nuovi)

II. Assunzione da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti; fondo di finanziamento del tabacco indigeno e fondo di prevenzione del tabagismo

² Il Consiglio federale può:

- b. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;

- c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.

³ Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.

⁴ Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un'organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.

Titolo prima dell'art. 30

Capo quinto: Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto

Art. 30

Condizioni e
procedura

¹ Se l'imposta è stata rimborsata o condonata a torto, l'Amministrazione delle dogane ne chiede la restituzione.

² Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal momento in cui l'Amministrazione delle dogane ne ha avuto notizia, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è nato.

³ La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione ufficiale per far valere la restituzione; essa è sospesa fintanto che l'assoggettato non può essere escusso in Svizzera.

Art. 34

I. Infrazioni
1. ...

Abrogato

Art. 35 frase introduttiva, lett. c e d come pure 35 cpv. 2 (nuovo)

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:

- c. *abrogata*
- d. ottiene a torto un rimborso o un condono d'imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito,

² In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b, e cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta sui tabacchi manufatti:

- a. non assolvendo l'obbligo d'annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
- b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell'imposta, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

^{1bis} In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

Art. 38

5. Tentativo Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.

Art. 38a (nuovo)

^{5bis}. Circostanze aggravanti Sono circostanze aggravanti:

- a. l'incitamento di una o più persone a commettere un'infrazione fiscale;
- b. la commissione di infrazioni fiscali per mestiere o per abitudine.

Art. 40 (nuovo)

^{6bis}. Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 42

7. Concorso di reati

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o una frode fiscale e un'infrazione doganale, la

pena applicabile è quella prevista per l'infrazione più grave; essa può essere aumentata adeguatamente.

Art. 43

II. Diritto applicabile

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente legge e alla DPA⁶.

² L'autorità incaricata del procedimento e del giudizio è l'Amministrazione delle dogane.

Art. 43a (nuovo)

II^{bis}. Prescrizione dell'azione penale

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 della DPA⁷.

II

Gli allegati I–IV sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 313.0
⁷ RS 313.0

Tariffa d'imposta per le sigarette

L'imposta ammonta a 8,904 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 15,279 centesimi il pezzo.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera a di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Tariffa d'imposta per i sigari e i cigarillos

L'imposta ammonta a 0,36 centesimi il pezzo e all'1 per cento del prezzo al minuto.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine

L'imposta ammonta a 30 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 50 franchi il chilogrammo.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera c di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per chilogrammo e all'imposta minima per chilogrammo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per chilogrammo risultante dall'elemento specifico relativo al peso in chilogrammi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Tariffa d'imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto

L'imposta ammonta a

- per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):
10 per cento del prezzo al minuto;
- per il tabacco da masticare e da fiuto:
5 per cento del prezzo al minuto.

